

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/50 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2015****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio introducendo un nuovo contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per la cioccolata, i prodotti a base di zuccheri e i biscotti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 32/2000 ha recato apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari unionali consolidati al GATT da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali.
- (2) Il Consiglio, con la decisione 2014/116/UE ⁽²⁾, ha approvato l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea.
- (3) L'accordo, in forma di scambio di lettere, prevede nuovi contingenti tariffari annuali per la cioccolata, i prodotti a base di zuccheri e i biscotti. Al fine di applicare i nuovi contingenti tariffari annuali è necessario modificare il regolamento (CE) n. 32/2000.
- (4) Poiché l'accordo in forma di scambio di lettere è entrato in vigore il 1° luglio 2014, è opportuno che, per la parte pertinente, il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

⁽¹⁾ GUL 5 dell'8.1.2000, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2014/116/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (GUL 64 del 4.3.2014, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella tabella di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 sono inserite le righe seguenti:

«09.0052	1806 20 1806 31 1806 32 1806 90		Cioccolata	dal 1° luglio al 30 giugno	2 026 tonnellate	38
09.0053	1704		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	dal 1° luglio al 30 giugno	2 289 tonnellate	35
09.0054	1905 90		Diversi dal pane croccante detto "Knäckebrot", dal pane con spezie (panpepato) e prodotti simili, dai biscotti con aggiunta di dolcificanti, dalle cialde e dai cialdini, dalle fette biscottate, dal pane tostato e prodotti simili tostati	dal 1° luglio al 30 giugno	409 tonnellate	40»